

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2877/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2878/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2879/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 2880/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- Regolamento (CEE) n. 2881/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2848/89 9
- * Regolamento (CEE) n. 2882/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2398/90 10
- * Regolamento (CEE) n. 2883/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine dei succhi d'uva 13
- * Regolamento (CEE) n. 2884/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova 14
- * Regolamento (CEE) n. 2885/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, sulla concessione di un aiuto all'ammasso privato delle fibre di lino lunghe 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CEE) n. 2886/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1989	18
★ Regolamento (CEE) n. 2887/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi consistenti in operazioni di acquisto, magazzinaggio e smercio	20
Regolamento (CEE) n. 2888/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	21
★ Regolamento (CEE) n. 2889/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	25
★ Regolamento (CEE) n. 2890/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni	26
★ Regolamento (CEE) n. 2891/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo al rilascio di titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati	29
Regolamento (CEE) n. 2892/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 24 al 29 settembre 1990, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	30
Regolamento (CEE) n. 2893/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia	31
Regolamento (CEE) n. 2894/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	32
Regolamento (CEE) n. 2895/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	34
★ Regolamento (CEE) n. 2896/90 del Consiglio, del 5 ottobre 1990, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'URSS	36

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

90/495/CEE :

- | | |
|---|----|
| ★ Decisione del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità | 37 |
|---|----|

90/496/CEE :

- | | |
|---|----|
| ★ Direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari | 40 |
|---|----|

90/497/CEE :

- | | |
|---|----|
| ★ Decisione del Consiglio, del 24 settembre 1990, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari | 45 |
|---|----|
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 Marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (GU n. L 84 del 30.3.1990) 46**
- ★ **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2689/90 della Commissione, del 19 settembre 1990, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto per la produzione di taluni cereali (GU n. L 256 del 20.9.1990) 46**
- Rettifica del regolamento (CEE) n. 2873/90 della Commissione, del 4 ottobre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala (GU n. L 275 del 5.10.1990) 46
- Rettifica del regolamento (CEE) n. 2875/90 della Commissione, del 4 ottobre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto (GU n. L 275 del 5.10.1990) 47

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2877/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 ottobre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	27,72	138,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	27,72	138,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	22,57	194,16 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	22,57	194,16 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	28,29	162,25
1001 90 99	28,29	162,25
1002 00 00	53,04	148,70 ⁽⁶⁾
1003 00 10	44,41	151,63
1003 00 90	44,41	151,63
1004 00 10	36,05	136,76
1004 00 90	36,05	136,76
1005 10 90	27,72	138,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	27,72	138,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	44,41	145,45 ⁽⁴⁾
1008 10 00	44,41	54,52
1008 20 00	44,41	112,60 ⁽⁴⁾
1008 30 00	44,41	50,81 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	44,41	50,81
1101 00 00	53,12	240,66
1102 10 00	87,77	221,69
1103 11 10	48,18	314,14
1103 11 90	56,82	259,36

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2878/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 ottobre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2879/90 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 1990****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2512/90 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2802/90 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Codice NC	(ECU/t)			
	Portogallo	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	ACP o PTOM ⁽¹⁾ (²)(³)	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) ⁽³⁾
1006 10 21	—	—	151,97	311,15
1006 10 23	—	238,65	155,50	318,20
1006 10 25	—	238,65	155,50	318,20
1006 10 27	—	238,65	155,50	318,20
1006 10 92	—	—	151,97	311,15
1006 10 94	—	238,65	155,50	318,20
1006 10 96	—	238,65	155,50	318,20
1006 10 98	—	238,65	155,50	318,20
1006 20 11	—	—	190,87	388,94
1006 20 13	—	298,31	195,27	397,75
1006 20 15	—	298,31	195,27	397,75
1006 20 17	—	298,31	195,27	397,75
1006 20 92	—	—	190,87	388,94
1006 20 94	—	298,31	195,27	397,75
1006 20 96	—	298,31	195,27	397,75
1006 20 98	—	298,31	195,27	397,75
1006 30 21	13,05	—	236,70	497,25
1006 30 23	12,97	448,11	286,85	597,48
1006 30 25	12,97	448,11	286,85	597,48
1006 30 27	12,97	448,11	286,85	597,48
1006 30 42	13,05	—	236,70	497,25
1006 30 44	12,97	448,11	286,85	597,48
1006 30 46	12,97	448,11	286,85	597,48
1006 30 48	12,97	448,11	286,85	597,48
1006 30 61	13,90	—	252,43	529,57
1006 30 63	13,90	480,38	307,90	640,50
1006 30 65	13,90	480,38	307,90	640,50
1006 30 67	13,90	480,38	307,90	640,50
1006 30 92	13,90	—	252,43	529,57
1006 30 94	13,90	480,38	307,90	640,50
1006 30 96	13,90	480,38	307,90	640,50
1006 30 98	13,90	480,38	307,90	640,50
1006 40 00	0,51	—	92,13	190,27

(¹) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2880/90 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 1990****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2513/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2803/90 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2881/90 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 1990****che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2848/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 2848/89 della Commissione⁽³⁾ fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° aprile 1990; che la situazione di queste scorte è tale che si ravvisa l'opportunità di sostituire questa data con quella del 1° settembre 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del « 1° aprile 1990 » che figura all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2848/89 è sostituita dalla data del « 1° settembre 1990 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2882/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2398/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, in alcuni casi, i quarti di bue provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1618/90⁽⁶⁾;

considerando che a garanzia dell'esportatore delle carni vendute è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2722/90⁽⁸⁾; che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2398/90 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa 10 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed acquistate anteriormente al 1° agosto 1990;

Le carni sono destinate ad essere esportate.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽¹⁰⁾. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

2. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 15 ottobre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 261 del 25. 9. 1990, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU n. L 222 del 17. 8. 1990, pag. 37.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ecu/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 160 ecu/100 kg.

Articolo 4

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88 « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce :

« 70. Regolamento (CEE) n. 2882/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁷⁰⁾ GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 10. »

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2398/90 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Deutschland	— Vorderviertel, stammend von : Kategorien A/C	5 000	1 300
	— Hinterviertel, stammend von : Kategorien A/C	5 000	2 000

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção

DEUTSCHLAND : Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (069) 1 56 40, App. 772/773
Telex : 04 11 56

REGOLAMENTO (CEE) N. 2883/90 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 1990
relativo alla determinazione dell'origine dei succhi d'uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2472/90 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che le merci descritte nel regolamento (CEE) n. 2026/73 della Commissione, del 25 luglio 1973, relativo alla determinazione dell'origine dei succhi d'uva⁽³⁾ erano state classificate in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune, a sua volta basata sulla nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale; che quest'ultima è stata sostituita con il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci applicato nella Comunità mediante la nomenclatura combinata; che, per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 2026/73 nella sua totalità;

considerando che i sopraindicati adeguamenti alla nomenclatura combinata costituiscono semplici operazioni tecniche, che non comportano alcun cambiamento per quanto riguarda la portata delle norme precedentemente stabilite dal regolamento (CEE) n. 2026/73,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La trasformazione dei mosti di uva di cui al codice NC ex 2009 in succhi d'uva della stessa voce tariffaria non conferisce a questi ultimi l'origine del paese in cui tale trasformazione viene effettuata.

Articolo 2

Il termine « voce » usato nel presente regolamento indica le voci (codici a quattro cifre) impiegate nella nomenclatura del « sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2026/73 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 247 del 10. 9. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 33.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2884/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,considerando che la tabella inclusa nel regolamento (CEE) n. 641/69 della Commissione, del 3 aprile 1969, relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova ⁽³⁾, non considera tutte le possibilità implicite nei considerando del regolamento stesso per quanto riguarda le merci che, attraverso l'operazione di essiccamento, potrebbero acquisire l'origine del paese in cui detta operazione viene effettuata;

considerando che, per garantire la coerenza tra i considerando del regolamento (CEE) n. 641/69 e la tabella dello stesso, è necessario modificare detta tabella includendo l'ovoalbumina non essiccata come merce importata che, attraverso l'operazione di essiccamento, può essere considerata prodotto originario;

considerando che detta tabella usa attualmente la nomenclatura della tariffa doganale comune, a sua volta basata sulla nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale; considerando che quest'ultima è stata sostituita con il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci applicato nella Comunità mediante la nomenclatura combinata;

considerando che le modifiche e gli adeguamenti di cui sopra costituiscono semplici modifiche tecniche ma non

di meno incidono sulla portata delle norme precedentemente stabilite dal regolamento (CEE) n. 641/69 per quanto riguarda l'essiccamento della ovalbumina; che, per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 641/69 nella sua totalità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci di cui alla colonna (2) della tabella indicata in allegato ottenute in un determinato paese, dalle merci importate da un altro paese elencate nella colonna (3) di tale tabella, mediante le operazioni indicate nella stessa colonna (3), sono considerate originarie del paese in cui tali operazioni sono state effettuate.

Articolo 2

Con il termine « voci » usato nel presente regolamento si intendono le voci (codici a quattro cifre) impiegate nella nomenclatura del « sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 641/69 è annullato.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11.⁽³⁾ GU n. L 83 del 4. 4. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione, effettuata su materie non originarie, che conferisce il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3)
ex 0408	Uova di volatili sgusciate, essiccate	Essiccamento (previa rottura e separazione, se del caso) di :
ex 0408	Tuorli essiccati	— uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, della voce ex 0407 oppure
ex 3502	Ovoalbumina essiccata	— uova di volatili, sgusciate, diverse da quelle essiccate, della voce ex 0408 oppure — tuorli, diversi da quelli essiccati, della voce ex 0408 oppure — ovoalbumina, diversa da quella essiccata, della voce ex 3502

REGOLAMENTO (CEE) N. 2885/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

sulla concessione di un aiuto all'ammasso privato delle fibre di lino lunghe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato, qualora le disponibilità di fibre di lino rivelino uno squilibrio temporaneo rispetto alla domanda prevedibile; che il regolamento (CEE) n. 1172/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme generali relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa⁽³⁾, ha definito sia i principali elementi che consentono di appurare l'esistenza di siffatto squilibrio, sia aiuti beneficiari degli aiuti;

considerando che la produzione comunitaria di fibre di lino lunghe nonché le importazioni prevedibili di tali fibre nella campagna in corso rivelano un possibile aumento delle disponibilità rispetto alla campagna precedente;

considerando che negli ultimi mesi la domanda di fibre nella Comunità e nei paesi terzi è diminuita rispetto allo scorso anno; che tale situazione rischia di perdurare, data la crisi congiunturale dell'industria del lino;

considerando che da qualche tempo la situazione del mercato è caratterizzata da un netto calo dei prezzi; che questa tendenza discendente è destinata a persistere, vista l'evoluzione prevedibile della domanda di fibre;

considerando che, data la riduzione prevedibile delle superfici seminate, ci si deve attendere nella prossima campagna un calo della produzione di lino; che si può prevedere alla fine della campagna in corso il ripristino dell'equilibrio tra le disponibilità di fibre e la loro domanda prevedibile;

considerando che l'esame della situazione del mercato porta quindi a concludere che esiste uno squilibrio temporaneo tra le disponibilità di fibre lunghe di lino e la loro domanda prevedibile; che è necessario pertanto concedere aiuti all'ammasso privato di dette fibre, in forza del regolamento (CEE) n. 1524/71 della Commissione, del 16 luglio 1971, relativo alle modalità d'applicazione per quanto concerne gli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa⁽⁴⁾;

considerando che il quantitativo massimo per il quale possono essere conclusi contratti deve essere stabilito in funzione della duplice esigenza di decongestionare gradualmente il mercato e di semplificare la gestione amministrativa del regime di aiuti all'ammasso;

considerando che lo squilibrio temporaneo di cui sopra rischia di perdurare fino al prossimo raccolto; che la durata di tali contratti va perciò stabilita fra gli otto e i dieci mesi;

considerando che il regime dei contratti di ammasso potrebbe applicarsi a un quantitativo di fibre relativamente ingente; che per garantire un normale approvvigionamento del mercato è opportuno limitare tale quantitativo a circa un terzo della produzione comunitaria; che occorre pertanto limitare il quantitativo massimo per il quale ciascun detentore può stipulare contratti di ammasso;

considerando che, per consentire ai detentori di piccoli quantitativi di fibre di fruire del regime di ammasso, è necessario adeguare la quantità minima di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1524/71;

considerando che, in determinate circostanze, la durata dei contratti esistenti può essere ridotta, ex articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1172/71; che è pertanto opportuno stabilire, oltre all'importo dell'aiuto da pagare nel caso di adempimento delle obbligazioni contrattuali i defalchi necessari in caso di riduzione della prevista durata dell'ammasso;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 5. 6. 1971, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 16.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intende per fibre lunghe di lino: il lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato ma non filato di cui ai codici NC 5301 21 00 e 5301 29 00.

Articolo 2

Gli enti d'intervento degli Stati membri produttori concedono aiuti all'ammasso privato delle fibre lunghe di lino di origine comunitaria, conformemente al regolamento (CEE) n. 1524/71, nonché al presente regolamento.

Articolo 3

1. Il quantitativo massimo per ciascun contratto d'ammasso è di 200 t.
2. Il contratto può essere stipulato soltanto con persone detentrici del prodotto prima del 1° giugno 1990 per un quantitativo non superiore al 60 % di quello da esse detenuto alla data del 31 maggio 1990.
3. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1524/71, i contratti possono essere stipulati solo per un quantitativo non inferiore a 5 000 kg.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1172/71, il detentore può stipulare il contratto per una durata di otto, nove o dieci mesi.
2. I contratti debbono essere conclusi non oltre il 30 novembre 1990.

Articolo 5

1. L'importo dell'aiuto è stabilito in 2,50 ecu per 100 kg e per mese.
2. In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1172/71, l'importo dell'aiuto è ridotto proporzionalmente alla diminuzione della durata del contratto.

Articolo 6

Ai sensi del presente regolamento si intende per mese un periodo di trenta giorni.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2886/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 862/90⁽⁶⁾, i prodotti destinati ad usi specifici sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/85 della Commissione, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione dell'alcole⁽⁷⁾, stabilisce che i fichi secchi non trasformati possono essere venduti alle industrie della distillazione ad un prezzo fissato in anticipo;

considerando che l'organismo ammassatore greco detiene circa 178 t di fichi secchi non trasformati del raccolto 1989, che tali prodotti non possono essere smerciati per il consumo umano diretto; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione;

considerando che il prezzo di vendita dovrebbe essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche;

considerando che l'importo della garanzia di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per i fichi secchi e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo ammassatore greco procede alla vendita di fichi secchi non trasformati del raccolto 1989 alle industrie della distillazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 e del regolamento (CEE) n. 1707/85 ad un prezzo fissato a 4,8 ECU/100 kg netti.

2. La garanzia di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 è fissata a 15,8 ECU/100 kg netti.

Articolo 2

1. Le domande di acquisto devono essere presentate all'organismo ammassatore greco Sykiki, presso la sede centrale dell'IDAGEP, Odos Acharnon 241, Atene, Grecia, per prodotti detenuti dal suddetto organismo.

2. Informazioni per quanto concerne le quantità ed i luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati sono fornite dall'organismo ammassatore greco Sykiki, Odos Kritis 13, Kalamata, Grecia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2887/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi consistenti in operazioni di acquisto, magazzinaggio e smercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione ⁽³⁾, il tasso d'interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi d'interesse constatati dall'istituto statistico delle Comunità europee sull'euromercato per l'ecu vincolato a tre mesi e dodici mesi, ponderati rispettivamente per un terzo e due terzi;

considerando che la Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi d'interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, si procede alla fissazione, per questo Stato membro, di un tasso d'interesse specifico; che gli Stati membri hanno comunicato detti costi alla Commissione prima della fine dell'esercizio; che, in mancanza della comunicazione di uno Stato membro, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in base ai tassi

d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento;

considerando che, conformemente alle summenzionate disposizioni, occorre fissare i tassi d'interesse per l'esercizio contabile 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le spese imputabili all'esercizio 1991 del FEAOG, sezione garanzia:

- 1) il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 10,5 %;
- 2) il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato a:
 - 9,6 % per la Repubblica federale di Germania,
 - 9,8 % per la Francia,
 - 8,9 % per l'Irlanda,
 - 9,0 % per i Paesi Bassi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2888/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione :

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare :

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto ; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88, ha previsto disposizioni complementari

per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione; considerando che il regolamento (CEE) n. 2870/90 della Commissione ⁽⁶⁾ ha, con decorrenza del 5 ottobre 1990, aumentato l'aiuto per il latte scremato in polvere, concesso nel quadro del regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione ⁽⁷⁾; che occorre di conseguenza modificare, a partire dalla data suddetta, gli importi delle restituzioni concesse a favore dei prodotti di cui al codice NC 2309;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2395/90 modificato sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso il Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		—
2309 10 15 300		—
2309 10 15 400		—
2309 10 15 500		—
2309 10 15 700		—
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		—
2309 10 19 300		—
2309 10 19 400		—
2309 10 19 500		—
2309 10 19 600		—
2309 10 19 700		—
2309 10 19 800		—
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		21,00
2309 10 70 200		28,00
2309 10 70 300		35,00
2309 10 70 500		42,00
2309 10 70 600		49,00
2309 10 70 700		56,00
2309 10 70 800		61,60
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		—
2309 90 35 300		—
2309 90 35 400		—
2309 90 35 500		—
2309 90 35 700		—
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		—
2309 90 39 300		—
2309 90 39 400		—
2309 90 39 500		—
2309 90 39 600		—
2309 90 39 700		—
2309 90 39 800		—
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		21,00
2309 90 70 200		28,00
2309 90 70 300		35,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 70 500		42,00
2309 90 70 600		49,00
2309 90 70 700		56,00
2309 90 70 800		61,60
2309 90 70 900		—

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 420/90 della Commissione (GU n. 44 del 20. 2. 1990, pag. 15).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ^m.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2889/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/90 ⁽⁴⁾, ha fissato il massimale indicativo relativo all'importazione in Spagna di taluni prodotti del settore lattiero-caseario per il 1990;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella settimana dal 2 al 7 luglio 1990 per le categorie di formaggi 5 e 6, nella settimana dal 30 luglio al 3 agosto 1990 per la categoria 3 e dal 3 all'8 settembre 1990 per la categoria 2 vertono su quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo applicabile al terzo trimestre 1990;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con i regolamenti (CEE) n. 2016/90 ⁽⁵⁾, (CEE) n. 2352/90 ⁽⁶⁾ e (CEE) n. 2639/90 ⁽⁷⁾; che occorre adottare

misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato in Spagna, non è ipotizzabile, attualmente, un aumento del massimale indicativo;

considerando che, per evitare perturbazioni del mercato spagnolo, occorre disporre, quale misura definitiva a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, la proroga della sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista all'articolo 1, punto 2 dei regolamenti (CEE) n. 2016/90, (CEE) n. 2352/90 e (CEE) n. 2639/90 fino alla fine del terzo trimestre 1990 e fissare la data a partire dalla quale possono essere ripresentate domande di titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio di titoli MCS per i prodotti del settore lattiero-caseario di cui ai regolamenti (CEE) n. 2016/90, (CEE) n. 2352/90 e (CEE) n. 2639/90 è sospeso fino al 30 settembre 1990.

2. Le domande di titoli MCS presentate a partire dal 24 settembre 1990 sono imputate alla frazione del massimale indicativo relativa al quarto trimestre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 19. 6. 1990, pag. 24.
⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 14. 7. 1990, pag. 19.
⁽⁶⁾ GU n. L 215 del 10. 8. 1990, pag. 14.
⁽⁷⁾ GU n. L 251 del 14. 9. 1990, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2890/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione⁽²⁾ ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 245/90⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2105/90 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito, per i prodotti succitati, un periodo I a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per il periodo dal 3 settembre al 7 ottobre 1990; che le previsioni di spedizioni spagnole destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire un periodo I per le lattughe, le cicorie, le carote, i carciofi, le uve da tavola e i meloni per il periodo dall'8 ottobre al 2 dicembre 1990; che, in base alle stesse prospettive, è necessario fissare un periodo II dall'8 al 14 ottobre e dal 29 ottobre all'11 novembre e un periodo III dal 15 al 28 ottobre, nonché massimali indicativi e un periodo I dal 12 novembre al 2 dicembre per i pomodori; che, data l'estrema sensibilità di mercato di tale prodotto, è opportuno stabilire massimali indicativi per periodi molto brevi,

a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che è opportuno rammentare che, per garantire il funzionamento dell'MCS, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 in materia di controllo statistico e di comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 sono fissati in allegato per le lattughe a cappuccio di cui al codice NC 0705 11 10, le lattughe diverse da quelle di cui al codice NC 0705 19 00, le cicorie scarole di cui al codice NC ex 0705 29 00, le carote di cui al codice NC ex 0706 10 00, i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00, le uve da tavola di cui ai codici NC 0806 10 11, 0806 10 15 e 0806 10 19 e i meloni di cui al codice NC 0807 10 90.

2. Per i pomodori di cui ai codici NC 0702 00 10 e 0702 00 90:

— i massimali indicativi di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione e

— i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 23.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti soggetti ad un periodo II o ad un periodo III, devono essere trasmesse alla Commissione al più tardi il martedì di ogni settimana, con riferimento alla settimana precedente.

Durante l'applicazione di un periodo I, le comunicazioni devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il 5

di ogni mese relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'8 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo dall'8 ottobre al 2 dicembre 1990

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Lattuga a cappuccio	0705 11 10	I
Lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio	0705 19 00	I
Cicorie scarole	ex 0705 29 00	I
Carote	ex 0706 10 00	I
Carciofi	0709 10 00	I
Uve da tavola	0806 10 11, 0806 10 15 e 0806 10 19	I
Meloni	0807 10 90	I

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi (t)	Periodi	
Pomodori	0702 00 10 e 0702 00 90	dall'8 al 14. 10. 1990 :	8 000 t	II
		dal 15 al 21. 10. 1990 :	10 000 t	III
		dal 22 al 28. 10. 1990 :	10 500 t	III
		dal 29. 10 al 4. 11. 1990 :	10 500 t	II
		dal 5 all'11. 11. 1990 :	10 500 t	II
		dal 12. 11. al 2. 12. 1990 :	—	I

REGOLAMENTO (CEE) N. 2891/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

relativo al rilascio di titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 521/77 del Consiglio⁽³⁾ ha stabilito le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

considerando che i quantitativi di funghi coltivati conservati temporaneamente ma inadatti all'alimentazione tal quali, immessi in libera pratica nella Comunità dall'inizio del 1990, sono in costante aumento e che il persistere di questo ritmo di importazione comporterà un netto superamento del livello delle importazioni effettuate nel 1989;

considerando che i prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991 sono inferiori al livello dei prezzi dei prodotti analoghi ottenuti nella Comunità; che, pertanto, le condizioni di commercializzazione dei prodotti comunitari sono difficili; che le scorte di prodotti di origine comunitaria sono sensibilmente più elevate e in aumento costante rispetto a quelle esistenti nello stesso periodo nel corso degli ultimi anni;

considerando che, in questo contesto, il mercato comunitario rischia di essere vittima di gravi perturbazioni, tali da compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del trattato; che è pertanto necessario ricorrere all'applicazione di misure di salvaguardia; che tali misure mirano ad impedire un ulteriore inasprimento della perturbazione del mercato prodotta da importazioni in costante aumento;

considerando che, a tal fine, è opportuno stabilire il quantitativo di funghi che può essere immesso in libera pratica nel 1990, basandosi sui quantitativi importati nel 1989 e su un tasso di progressione corrispondente ad un andamento armonioso degli scambi;

considerando che, per evitare che siano presentate domande di titolo per quantitativi eccessivi rispetto al fabbisogno reale ed esclusivamente a scopo speculativo, è opportuno disporre, in via conservativa, la sospensione immediata del rilascio dei titoli di importazione in attesa della fissazione delle condizioni alle quali saranno rilasciati i titoli di importazione relativi all'utilizzazione del quantitativo residuo disponibile nell'anno in corso; che si terrà conto, nell'adozione di queste misure, della situazione particolare dei prodotti già inoltrati verso la Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 1990, i titoli di importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati, ma non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, di cui al codice NC ex 0711 90 50, sono rilasciati limitatamente ad un quantitativo di 36 800 t, fatto salvo il disposto dell'articolo 2.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, il rilascio dei titoli di importazione è sospeso relativamente alle domande presentate a decorrere dal 3 ottobre 1990.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2892/90 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 1990****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 24 al 29 settembre 1990, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/90⁽²⁾, ha fissato per il 1990 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate dal 24 al 29 settembre 1990 per i formaggi delle categorie 5 e 6 riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il quarto trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie del caso in cui la situazione parti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande,

rifiutare le domande pendenti per la categoria 5, rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità domandata per la categoria 6 e sospendere il rilascio di titoli per i prodotti suddetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS contemplati dal regolamento (CEE) n. 606/86 presentate dal 24 al 29 settembre 1990 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattiero-caseari,

— della categoria 5 di cui al codice NC ex 0406, sono respinte;

— della categoria 6 di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza del 32,43 %.

2. Il rilascio di titoli MCS per i prodotti di cui al codice NC summenzionato è provvisoriamente sospeso per i prodotti della categoria 5 e per i prodotti della categoria 6 al di là del coefficiente di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 153 del 19. 6. 1990, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2893/90 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 1990****che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2792/90 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione ed ha sospeso il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Turchia constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regola-

mento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2792/90 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 265 del 27. 9. 1990, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2894/90 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2547/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2547/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 102.⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	37,82 ⁽¹⁾
1701 11 90	37,82 ⁽¹⁾
1701 12 10	37,82 ⁽¹⁾
1701 12 90	37,82 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,04
1701 99 10	44,04
1701 99 90	44,04 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2895/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2752/90 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2838/90 ⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio ⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 ottobre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2752/90 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 39.⁽⁸⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 94.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
1102 90 90	48,38	148,17	151,19
1103 19 90	48,38	148,17	151,19
1103 29 90	48,38	148,17	151,19
1104 19 99	86,09	261,47	267,51
1104 29 19	74,17	232,42	235,44
1104 29 39	74,17	232,42	235,44
1104 29 99	48,38	148,17	151,19

REGOLAMENTO (CEE) N. 2896/90 DEL CONSIGLIO**del 5 ottobre 1990****che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'URSS**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue :

con il regolamento (CEE) n. 1537/90 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'URSS ;

dato che l'esame dei fatti non è stato ancora completato, la Commissione ha comunicato all'esportatore sovietico interessato di avere intenzione di proporre una proroga del periodo di validità del dazio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi. L'esportatore sovietico interessato non ha formulato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'URSS, istituito con il regolamento (CEE) n. 1537/90, è prorogato per un periodo non superiore a due mesi.

Fatto salvo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e salvo diversa decisione del Consiglio, il presente regolamento è applicabile sino all'entrata in vigore di misure definitive adottate dal Consiglio.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 ottobre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 9.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1990

che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità

(90/495/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) dei salmonidi è una malattia virale molto contagiosa che può causare perdite gravissime negli allevamenti;

considerando che, in una prima fase, è necessario prevedere adeguate misure di sorveglianza che consentano di raccogliere informazioni necessarie per attuare eventuali interventi per l'eradicazione della malattia;

considerando che è opportuno che gli Stati membri presentino un piano di eradicazione;

considerando che l'aiuto finanziario della Comunità si configurerà come un rimborso parziale delle spese sostenute dagli Stati membri per il prelievo di campioni e per le analisi di laboratorio necessari;

considerando che le misure devono essere adottate secondo una procedura che preveda una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri presentano, tre mesi dopo l'adozione della presente decisione, un piano per determinare il tasso d'infezione nella Comunità in materia di necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e di setticemia emorragica virale (VHS), mediante un'indagine epidemiologica effettuata sul loro territorio.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui sono allevati o tenuti salmonidi destinati alla commercializzazione;
- 2) laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro e incaricato dall'autorità competente di effettuare, sotto la responsabilità di quest'ultima, gli esami previsti dalla presente decisione.

Articolo 3

Il piano di cui all'articolo 1 deve prevedere:

- 1) l'indicazione delle autorità centrali incaricate dell'attuazione e del coordinamento del piano;
- 2) la registrazione delle aziende che praticano l'allevamento di salmonidi;
- 3) la sorveglianza dei movimenti di salmonidi;

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 59.

⁽³⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 219.

⁽⁴⁾ GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 3.

- 4) un prelievo di campioni, per la ricerca virologica e/o sierologica, presso le aziende che praticano l'allevamento di salmonidi; il numero di campioni da prelevare dev'essere commisurato alla situazione zoonosantaria;
- 5) l'invio dei campioni ad un laboratorio riconosciuto affinché siano sottoposti ad un esame virologico e/o sierologico per la ricerca del virus dell'IHN e, eventualmente, della VHS;
- 6) l'indicazione, in via previsionale, del costo unitario delle campionature e degli esami di laboratorio, nonché del costo globale di tali operazioni.

Articolo 4

La Commissione esamina i piani predisposti dagli Stati membri per determinare se sono soddisfatte le condizioni per l'approvazione o se è invece opportuno introdurre eventuali modifiche.

I piani, integrati dalle eventuali modifiche, sono approvati secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 5

L'azione prevista dalla presente decisione fruisce di un aiuto finanziario della Comunità.

Articolo 6

1. La durata della partecipazione finanziaria della Comunità è di un anno, a decorrere dalla data fissata dalla Commissione nelle decisioni di approvazione dei piani di cui all'articolo 1.
2. Il contributo a carico del bilancio comunitario, da iscriverne nelle spese per il settore agricolo, è valutato in via previsionale, per la durata di cui al paragrafo 1, a due milioni di ecu.

Articolo 7

1. Beneficiano dell'aiuto finanziario della Comunità, entro i limiti fissati all'articolo 6, le spese sostenute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, punti 4) e 5) sempreché l'insieme dell'azione prevista sia stato realizzato e questa sia conforme al piano approvato a norma dell'articolo 4.
2. La Comunità rimborsa il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 8

1. Le domande di pagamento concernono le spese sostenute dagli Stati membri nel corso dell'anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno seguente.

2. La Commissione decide in merito alla concessione dell'aiuto, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 10.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 9

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽²⁾, si applicano mutatis mutandis.

Articolo 10

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura prevista al presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE⁽³⁾ è immediatamente investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

Esperti della Commissione possono, in collaborazione con le autorità competenti, eseguire controlli in loco per accertarsi dell'applicazione dei piani di cui all'articolo 1.

Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 10, la Commissione informa gli Stati membri in merito ai risultati conseguiti dai piani, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, i quali trasmettono alla Commissione una relazione unitamente alle domande di pagamento,

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

nonché eventuali relazioni di esperti che, agendo per conto della Comunità e su designazione della Commissione stessa, hanno effettuato ispezioni in loco.

Articolo 12

In base ai risultati delle indagini di cui all'articolo 1, la Commissione presenta una relazione corredata di eventuali proposte o decisioni adeguate nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 1990
relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari

(90/496/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è importante adottare misure atte a realizzare progressivamente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la relazione tra alimentazione e salute e la scelta di un'alimentazione appropriata corrispondente alle esigenze individuali suscitano un crescente interesse della popolazione;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 7 luglio 1986 relativa ad un programma d'azione europeo contro il cancro hanno considerato prioritario il miglioramento dell'alimentazione;

considerando che la conoscenza dei principi basilari della nutrizione ed una opportuna etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari sarebbero molto utili al consumatore per fare le sue scelte;

considerando che il ricorso all'etichettatura nutrizionale dovrebbe stimolare le azioni svolte nel settore dell'educazione nutrizionale della popolazione;

considerando che, nell'interesse del consumatore e per evitare ostacoli tecnici agli scambi, l'etichettatura nutrizionale dovrebbe avere una forma standardizzata nell'insieme della Comunità;

considerando che i prodotti alimentari recanti l'etichettatura nutrizionale devono essere conformi alle norme fissate dalla presente direttiva;

considerando che ogni altra forma di etichettatura nutrizionale deve essere vietata mentre devono poter circolare liberamente i prodotti alimentari che ne sono privi;

considerando che per attirare l'attenzione del consumatore medio e per rispondere allo scopo per cui viene introdotta, tenuto conto del basso livello di conoscenze in materia di nutrizione attualmente riscontrabile, l'informazione deve essere semplice e facilmente comprensibile;

considerando che l'applicazione della presente direttiva per un determinato periodo consentirà di acquisire un'utile esperienza in materia e di valutare le reazioni dei consumatori alla forma di presentazione dell'informazione nutrizionale dei prodotti alimentari, permettendo così alla Commissione di rivedere le norme e proporre eventuali opportune modifiche;

considerando che, allo scopo di indurre i settori interessati e più particolarmente le piccole e medie imprese a fornire un'etichettatura nutrizionale per un numero di prodotti più elevato possibile, l'introduzione di misure intese a rendere l'informazione più completa e meglio equilibrata deve effettuarsi in modo progressivo;

considerando che le norme di cui alla presente direttiva devono anche tener conto degli orientamenti del Codex Alimentarius sull'etichettatura nutrizionale;

considerando infine che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE ⁽⁵⁾, stabilisce già le disposizioni generali e le definizioni sull'etichettatura; che la presente direttiva può per tale motivo limitarsi alle disposizioni che riguardano l'etichettatura nutrizionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore finale. Essa si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, mense e altre analoghe collettività, in seguito denominati « collettività ».

⁽¹⁾ GU n. C 282 del 5. 11. 1988, pag. 8, e

GU n. C 296 del 24. 11. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 250 e

GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 76.

⁽³⁾ GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.

2. La presente direttiva non si applica:

- alle acque minerali naturali né alle altre acque destinate al consumo umano;
- agli integratori di regime/complementi alimentari.

3. La presente direttiva si applica ferme restando le disposizioni relative all'etichettatura della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare⁽¹⁾, e delle direttive specifiche previste all'articolo 4 di detta direttiva.

4. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sull'etichetta e relativa:

- i) al valore energetico;
- ii) ai seguenti nutrienti:

- proteine,
- carboidrati,
- grassi,
- fibre alimentari,
- sodio,
- vitamine e sali minerali, elencati nell'allegato e presenti in quantità significativa conformemente allo stesso.

Le modifiche dell'elenco delle vitamine, dei sali minerali e delle relative razioni giornaliere raccomandate sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10;

b) informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti all'energia (valore calorico) che esso:

- fornisce,
- fornisce a tasso ridotto o maggiorato, o
- non fornisce,

e/o inerenti ai nutrienti che esso:

- contiene,
- contiene in proporzione ridotta o maggiorata, o
- non contiene.

Non costituisce informazione nutrizionale la dichiarazione quantitativa o qualitativa di nutrienti, quando essa è richiesta dalla legislazione.

In taluni casi può venir deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 10, se le condizioni di cui alla presente lettera sono soddisfatte;

c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: $\text{proteine} = \text{azoto totale (Kjeldahl)} \times 6,25$;

d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo compresi i polialcoli;

e) zuccheri: tutti i mono- e disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polialcoli;

f) grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;

g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;

h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis;

i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppia interruzione cis, cis-metilenica;

j) fibra alimentare: la sostanza definita secondo la procedura prevista all'articolo 10 e misurata con il metodo di analisi determinato secondo detta procedura;

k) valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantità di un nutriente contenuto in un dato alimento tenendo conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo.

Articolo 2

1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'etichettatura nutrizionale è facoltativa.

2. Allorché un'informazione nutrizionale figura nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, eccettuate le campagne pubblicitarie collettive, l'etichettatura nutrizionale è obbligatoria.

Articolo 3

Sono ammesse soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto ii) e alle sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di tali nutrienti. Disposizioni riguardanti la restrizione o il divieto eventuali di talune informazioni nutrizionali ai sensi del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 4

1. Nel caso in cui si fornisca un'etichettatura nutrizionale, le informazioni date saranno quelle del gruppo 1 o del gruppo 2, nell'ordine indicato qui di seguito:

Gruppo 1

- a) valore energetico,
- b) quantità di proteine, carboidrati e grassi;

Gruppo 2

- a) valore energetico,
- b) quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.

2. Nel caso in cui si fornisca un'informazione nutrizionale per zuccheri, acidi grassi saturi, fibre alimentari o sodio, le informazioni saranno quelle del gruppo 2.

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

3. L'etichettatura nutrizionale può anche riportare le quantità di una o più sostanze fra le seguenti :

- amido,
- polialcoli,
- acidi grassi monoinsaturi,
- acidi grassi polinsaturi,
- colesterolo,
- le vitamine o gli elementi minerali elencati nell'allegato se presenti in quantità significativa conformemente allo stesso.

4. È obbligatorio dichiarare le sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di nutrienti di cui ai paragrafi 1 e 3 quando esse sono oggetto di un'informazione nutrizionale.

Inoltre, quando si indica la quantità di acidi grassi polinsaturi e/o monoinsaturi e/o il tasso di colesterolo, è necessario fornire anche la quantità di acidi grassi saturi; tuttavia la dichiarazione del contenuto di questi ultimi non rappresenta — in tal caso — una informazione nutrizionale ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 5

1. Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione :

— carboidrati (ad esclusione dei polialcoli)	4 kcal/g — 17 kJ/g
— polialcoli	2,4 kcal/g — 10 kJ/g
— proteine	4 kcal/g — 17 kJ/g
— grassi	9 kcal/g — 37 kJ/g
— alcool (etanolo)	7 kcal/g — 29 kJ/g
— acidi organici	3 kcal/g — 13 kJ/g

2. Sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 10, disposizioni riguardanti :

- le modifiche dei coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1 ;
- l'aggiunta, nell'allegato del paragrafo 1, di sostanze che appartengono o compongono una delle categorie nutrienti di cui allo stesso paragrafo e dei loro coefficienti di conversione, per calcolare in modo più preciso il valore energetico dei prodotti alimentari.

Articolo 6

1. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o loro componenti devono essere espressi numericamente. Le unità di misura da usare sono le seguenti :

— valore energetico	kJ e kcal
— proteine	} grammi (g)
— carboidrati	
— grassi (eccettuato il colesterolo)	
— fibre alimentari	
— sodio	
— colesterolo	milligrammi (mg)

— vitamine e sali minerali le unità di misura specificate nell'allegato

2. Tali valori devono essere espressi su 100 g o su 100 ml. Inoltre, questi dati possono essere espressi per razione, se questa è quantificata sull'etichetta, o per porzione, a condizione che sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione.

3. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 10, che i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere forniti anche mediante rappresentazione grafica secondo modelli da determinarsi.

4. Le quantità riportate devono essere quelle dell'alimento al momento della vendita. Eventualmente, si possono dare anche informazioni sul prodotto preparato, a condizione che vengano forniti sufficienti dettagli sulle modalità di preparazione e che le informazioni si riferiscano all'alimento pronto per il consumo.

5. a) I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltre essere espressi ugualmente come percentuale della razione giornaliera raccomandata (RDA) riportata nell'allegato per le quantità specificate al paragrafo 2.

b) La percentuale della dose giornaliera raccomandata (RDA) per vitamine e sali minerali può essere fornita parimenti mediante rappresentazione grafica. Le modalità di applicazione della presente lettera possono venir adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10.

6. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli e/o l'amido, tale dichiarazione deve seguire immediatamente la dichiarazione del tenore di carboidrati nella seguente maniera :

— carboidrati	g
di cui :	
— zuccheri	g
— polialcoli	g
— amido	g

7. Nel caso in cui vengano dichiarati la quantità e/o il tipo di acidi grassi e/o la quantità di colesterolo, tale dichiarazione deve seguire immediatamente la dichiarazione della quantità di grassi totali nella seguente maniera :

— grassi	g
di cui :	
— saturi	g
— monoinsaturi	g
— polinsaturi	g
— colesterolo	mg all'articolo

8. I valori dichiarati sono valori medi debitamente stabiliti, a seconda dei casi, in base :

- a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore ;
- b) al calcolo in base ai valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati ;

c) ai codici in base a dati generalmente fissati e accettati.

Sono decise, secondo la procedura prevista all'articolo 10, modalità d'applicazione del primo comma segnatamente per quanto riguarda i divari fra i valori dichiarati e quelli constatati nei controlli ufficiali.

Articolo 7

1. Le informazioni rientranti nell'ambito della presente direttiva devono essere tabulate in un'unica tabella, con le cifre incolonnate se lo spazio o consente. Ove lo spazio non lo consenta, i dati possono essere disposti su una o più righe.

Tali informazioni saranno opportunamente evidenziate, in modo da renderle ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni riprese nella presente direttiva figurino in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce che dette indicazioni siano fornite in più lingue.

3. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre requisiti più particolareggiati di quelli già contenuti nella presente direttiva in materia di etichettatura nutrizionale.

Articolo 8

Per quanto riguarda i prodotti alimentari presentati alla vendita al consumatore finale e alle collettività senza essere confezionati o i prodotti alimentari confezionati nel luogo di vendita a richiesta dell'acquirente o confezionati per essere venduti immediatamente, la portata delle informazioni di cui all'articolo 4 e le modalità secondo cui dette informazioni sono fornite possono essere stabilite mediante disposizioni nazionali, fino all'eventuale adozione di misure comunitarie secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 9

Qualsiasi provvedimento che possa avere ripercussioni sulla salute pubblica dev'essere adottato previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana istituito con la decisione 74/234/CEE⁽¹⁾.

Articolo 10

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti

alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE⁽²⁾, di seguito denominato «comitato», è investito della questione dal proprio presidente, di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio, deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Dette misure saranno applicate in modo che:

— sia consentito il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° aprile 1992;

— sia vietato il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a partire dal 1° ottobre 1993.

2. Fino al 1° ottobre 1995 l'indicazione nell'etichettatura nutrizionale, volontaria o a seguito di un'informazione nutrizionale, di uno o più dei seguenti nutrienti: zuccheri, acidi grassi saturi, fibre alimentari, sodio, non comporta l'obbligo, di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di menzionare l'insieme di questi nutrienti.

3. Il 1° ottobre 1998 la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Se del caso, essa

⁽¹⁾ GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

trasmette contestualmente al Consiglio appropriate proposte di modifica.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1990.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

ALLEGATO

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

Vitamina A µg	800	Vitamina B 12 µg	1
Vitamina D µg	5	Biotina mg	0,15
Vitamina E mg	10	Acido pantotenico mg	6
Vitamina C mg	60	Calcio mg	800
Tiammina mg	1,4	Fosforo mg	800
Riboflavina mg	1,6	Ferro mg	14
Niacina mg	18	Magnesio mg	300
Vitamina B 6 mg	2	Zinco mg	15
Folacina µg	200	Iodio µg	150

Di norma, per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione, se questa contiene un'unica porzione, si prende come riferimento il 15 % della dose raccomandata nel presente allegato.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1990

che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(90/497/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, in appresso denominata «sesta direttiva», in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla sesta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che il Regno Unito è stato autorizzato con la decisione 87/400/CEE ⁽²⁾, conformemente alla procedura prevista all'articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4 della sesta direttiva, ad applicare fino al 30 settembre 1990 una misura in deroga all'articolo 17, paragrafo 1 della sesta direttiva;

considerando che il Regno Unito, con lettera del 21 maggio 1990, registrata alla Commissione il 28 maggio 1990, ha chiesto l'autorizzazione di prorogare la citata misura di deroga fino al 31 dicembre 1992;

considerando che tale misura di deroga si inserisce in un sistema facoltativo di imposizione a favore delle piccole e medie imprese la cui cifra d'affari annuale è inferiore a £ 300 000, sulla base dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo

comma della sesta direttiva, il quale consente di versare l'imposta soltanto al momento dell'incasso del prezzo;

considerando che il Regno Unito desidera elevare il massimale della cifra d'affari da £ 250 000 a £ 300 000 per tener conto dell'inflazione;

considerando che tale domanda può essere accolta tenuto conto sia del numero ridotto di imprese che hanno optato per il regime semplificato sia della durata limitata della presente proroga;

considerando che la misura derogatoria in questione non ha ripercussioni negative sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Regno Unito è autorizzato fino al 31 dicembre 1992 ad accordare in via facoltativa alle imprese la cui cifra d'affari annua è inferiore a £ 300 000 il rinvio del diritto a detrazione dell'imposta fino al momento in cui l'imposta stessa è stata versata al fornitore.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 40.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 Marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 84 del 30 marzo 1990)

Pagina 89, articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino:

anziché: «... dei codici NC ex 0714 10 91 e ...»,

leggi: «... dei codici NC 0714 10 91 e ...».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2689/90 della Commissione, del 19 settembre 1990, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto per la produzione di taluni cereali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 256 del 20 settembre 1990)

Pagina 16, articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, in fine va aggiunto:

« e, se possibile ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2873/90 della Commissione, del 4 ottobre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 275 del 5 ottobre 1990)

A pagina 25, articolo 1, è aggiunto il paragrafo 2 seguente:

« 2. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo. »

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 2875/90 della Commissione, del 4 ottobre 1990, che fissa
le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 275 del 5 ottobre 1990)

A pagina 32, articolo 1, è aggiunto il comma seguente :

« Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo. »
